

Fabbriceria  
della Chiesa P<sup>re</sup>f. di S. Magno  
di Monte di Segnano

Segnano, 14 Novembre 1842

11/11/51  
15/9/21/47

Alla richiesta fatta da cod. <sup>to</sup> Municipio con  
nota. n. and. n. 1145, la P<sup>re</sup>f. Fabbriceria si af-  
fetta rispondere che e' bensì vero che nell' Archi-  
vio della Chiesa P<sup>re</sup>f. di S. Magno trovati un exem-  
plare dell' istromento 16 Marzo 1591 rogato Luca  
Lampugnani per lo acquisto d' altra metà di ter-  
ratio di Pragna Maggiore, ma essendo della  
l' unica copia che possiede la Chiesa suddetta  
e di cui potrebbe dolersene nell' eventualità  
di mancare i suoi diritti per cod. <sup>to</sup> Mun-  
cipio a far restare da un suo manomente  
una copia conforme, o quando le occorresse  
una copia autentica rivolgersi all' Archivio  
Stabile di Milano, dove necessariamente  
esistere l'originale

Col massimo rispetto

La Fabbriceria  
Luigi Bolletti  
Piovonelli Donato  
Colombo Giuseppe  
Eugenio Tori

All' Onorevole Municipio  
di Segnano

F. Piovonelli  
F. S. Tori



Al Pueblo Municipio

@

Leganes





SOTTO PREFETTURA

del

Circondario di Gallarate

N.° 3036.

Risp. a Nota 30. Ottobre

1873 N.° 1163.

OGGETTO

Cassa sugli accinchi  
spogli in vendita  
alla fiera di Legnano.

Visto X Jus  
Gallarate, li 1. Dicembre 1873

Qualunque sia il modo  
col quale perviene alla conoscenza  
il ricorso cui riguarda la nota in  
questioni diffinita e per quanto  
noto sia il tempo della prefettura  
zione. Del ricorso medesimo, redatto  
si opportuno - Anche l'occasione  
si è presentata - Dubitare quale  
sia la natura dell'atto della fiera  
che viene tuttavia risapere quale  
è questo prodotto sia il diritto  
della fabbrica.

Secondo l'ordinanza  
del Sig. Prefetto scritta a piedi  
del ricorso trattandosi di una  
cosa sulla vendita del tabacco.  
Intanto sul tabacco introdotto nella  
fiera, ma non venduto nulla  
viensi riferire.

Stando per lo così  
strano alle notizie da Lei fornite  
come colla nota contro l'istituto  
semprevole della fiera dove  
Dopo di pretevedo di accipieri



franta per ogni caso di bestiaie: papa  
in vendita sulla fiera.

La legge sulla vendita non  
sarebbe mai quella conosciuta dalla legge  
adunata ed usata.

La legge di placencia è solo  
autorizzata dalle leggi stesse a base  
di legge del senato, il quale deve in suo  
fondo la Quonua di appalto Regola  
in tutto ed interamente approvato.

Che se l'appoggiamento di un  
revo destinato alla fiera fosse di pro-  
pria della fabbrica, questa potrebbe  
precludere un contratto per l'usanza ma  
invece in somma per l'uso temporario  
non dello stabile, ma non potrebbe  
certamente trovarsi in diritto di fabri-  
care una pubblica inaspersione.

Ad base a questo mio  
osservazioni ella vorrà quindi essere  
spiegata di fornirsi all'armi e più papa  
chili di sicurezza non senza ubi  
mi il rogito del 16. Marzo 1591.

Il sottoprefetto  
Dery







# MUNICIPIO DI Legnano

Visto X<sup>o</sup> Fasc

N. 1163 del 18

Esibente

Data

N.°

Oggetto

Provvista di Ferranti  
a favore della Chiesa  
di S. Magno per  
tempo della Chiesa

li 30 Ottobre 1870

Esazione

Alla S. P. Prefettura  
di Gallarate

Con Circolare 17 aut 22

D. 1447 P. N.° Cassata Cassa  
richiede fra l'altre di avere  
una copia delle disposizioni  
regolatorie e regolamentari del  
suo mercato e le fiere che avvien-  
gono in questo Comune viz-  
vano prima della promulgazione  
del Regio D.° 1714: Il sottoscrit-  
to non conoscendo che esistessero  
speciali disposizioni intorno alla  
antica Fiera della S. Maria  
che in tempo immemorabile anche  
qui tenere, ha creduto di far cosa

Le unisc i N.°

Copiato e spedito il

In archivio alla Cartella



grato e doverosa di accennare almeno  
quanto si è potuto rintracciare  
fra le carte vecchie esistenti in  
uffizio, e colla Nota Municipale  
19 <sup>firmata da</sup> N° 1117. Annessa la copia  
di una petizione inoltrata al  
governo colla data 3 Ottobre 1732  
e del relativo Decreto firmato  
Messmer, intorno alla tassa  
che fuo dal 1800 venisse riscossa  
a favore della Chiesa Prepositurale  
di S. Magno pel territorio della  
Parrocchia nel tempo della Opera, in  
prima per la sola metà e poscia  
per l'intero, pel diritto comprato  
da Gabriel Lampugnani, e come  
risulta da istrumento 16 Marzo  
1598 rogato Luca Lampugnani  
ed esistente presso la Rabbia  
di detta Chiesa.

Lo scrivente non sa come  
mai la detta copia di petizione,  
portante la data 3 Ottobre 1732, sia  
pervenuta alla R. Prefettura, Proche,  
mentre viene invece <sup>spedita</sup> ~~invece~~

codesta Carica, come già si è specificato  
alla Nota Municipale 9 aprile  
messe N° 1117; e quello che fa più  
sorpresa si è il vederla protocollata  
con un trattato di un incorso  
odierno del Sr. Messmer, mentre questi è  
l'Autorità che ha formato il de-  
creto governativo che ammetteva  
la petizione su discorso.

Esendo questo evidentemente  
to un vero equivoco il sottoscritto  
ritorna sulle altre osservazioni e la  
copia di petizione, soggiungendo  
che la Rabbia era inserita per  
ogni capo di bestia <sup>introdotta</sup>  
sulla praxa <sup>in titolo di terratico</sup> ~~con~~ <sup>nel</sup> ~~1732~~ <sup>1732</sup>  
la consuetudine vigente ab-antico  
ed in conformità dei diritti  
acquisiti, come è sopra detto,  
Gaudet in repleto et contentis solent  
fugere  
Ultradaco





**SOTTO PREFETTURA**

del

**Circondario di Gallarate**

N.° 1144/P. Sa

11/12/73

urgente

Gallarate, li 17. ottobre 1873

Risp. a Nota

**OGGETTO**

Secondo questo Ufficio compilare per l'Amministrazione di  
 Agrigola, Vercelli e Cuneo in proposito di tutte le fiere e mercati  
 che hanno luogo in questo circondario, il sottoposto prega la S. V. a  
 significargli se in questo Comune si debba tenere il mercato  
 dei bozzoli, e nel caso indicare, se vi abbiano i relativi Re-  
 golamenti e a quale Ministero vennero sottoposti per gli ef-  
 fetti dell'art. 138. della Legge Comunale e Provinciale, e vorrà altresì  
 aggiungere la nota delle disposizioni legislative e regolamen-  
 tate che più mercati e le fiere che avvengono in questo  
 Comune, vigevano prima della promulgazione del Regio  
 Decreto, facendo cosa gradissima se trasmettono una copia  
 di tali disposizioni, ed avvertire per anche, se esiste,  
 la data della istituzione della fiera e del mercato.  
 Siffatte notizie occorrano nel giorno 20. corr. inman-  
 abilmente.

Il Sotto Prefetto

*[Signature]*

Il Sindaco

Legnana







li 19 Ottobre 1875

D<sup>o</sup> 1117

Notizie sulle  
fiere e mercati

Alla R<sup>ta</sup> S<sup>ta</sup> Prefettura

di

Gallarate

Leg<sup>o</sup>



questo non si  
conosce che non  
state disposizioni  
speciali.

di Uboldo

Perrati Angelo aff. Delitto

Non replica alla pregata  
Nota contraddistinta quest'ufficio  
e in grado di rispondere:

1.<sup>o</sup> Che non si tiene in  
Comune il mercato dei bovini,  
né esiste analogo Regolamento.  
Ordinatamente i contratti di  
bovini che si fanno dai proprie-  
tari coi filatori si basano sui  
prezzi medi ~~che~~ che vengono  
stabiliti dalla Camera di Commercio  
di Milano.

In ufficio non trovasi  
alcuna ~~Nota~~ ~~sull'~~ ~~istituzione~~  
né dell'antica fiera detta  
Reggiano  
dei morti, che suolosi già tenere  
nei primi giorni di Novembre  
da tempo immemorabile. Per  
nonna si unisce copia d'una  
petizione e successivo Decreto  
intorno ~~alla~~ dogana che si  
mol pagare anche al presente  
per le bestie che vendono sulla  
Opera. Non esistono però altre  
disposizioni speciali intorno  
alla Opera suddetta.

Ma quanto al mercato  
settimanale in tutti i ~~Albaredo~~  
non festivi si trova una  
mercato in archivio che  
sudda e pure stato approvato  
con Decreto 17 Settembre 1875  
D<sup>o</sup> 4706; una anche intesa





SOTTO PREFETTURA

del

Circondario di Gallarate

N.° 3004.

Risp. a Nota

Gallarate, li

Vinta X  
29. ottobre 1873

N.° 1163  
N.° 1071

M. Maguette

OGGETTO

Prosecco contro la sassa  
e i rifiuti sugli animali  
paffi in vendita alla  
fiera di Legnano.

Etta nel trasmettere alla Prefettura  
l'istante ricorso del Sig. Mezzera contro  
la sassa che dagli agenti Doganari sarebbe  
usciata sugli animali bovini, ovini  
e porcini che sono temporaneamente in  
dotto in questo capoluogo per essere  
venduti alla fiera fatta a Saverio  
il giorno 2. di Novembre d'ogni anno,  
non fare osservazioni in proposito di  
fatta.

Al Sig. Sindaco  
di Legnano



Il detto articolo, che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere spedito per le vie gerarchiche e stato quindi a me rimesso con Nota Prefettoria del 25. volgente, N° 13839, per i provvedimenti, perche venga invertito il consumo a fornire congrua spiegazione ed opportuni provvedimenti.

Or ora io stesso devo notare che l'istituto degli agenti daziari possa far supporre che si tratti di sospensione di dazio di consumo, pure io non credo a questo fatto omninamente contrario al concetto ed alle disposizioni della Legge del 9. Luglio 1864, la quale, per consumi aperti come cadetto di Legnano, consente solo di sospendere il dazio sulla macellazione delle carni e sulla introduzione nei luoghi di vendita di esse carni e delle bestie - che anzi anche nei consumi aperti

la Legge permette che - colle garanzie e colle norme determinate dai Regolamenti - l'introduzione temporanea degli animali per essere posti in vendita sulle fiere e firi mercati abbia luogo senza alcun pagamento di dazio.

Propriamente si trattava di una sassa di occupazione di suolo pubblico che il consumo sospeso di dazio da quel luogo degli stessi suoi agenti daziari, il che sarebbe conforme alle Leggi che regolano questa materia. Ma in quest'ultimo caso il consumo dovrà nel formarsi avere le necessarie notizie, produrre una copia del relativo Regolamento approvato debitamente approvato, non senza che si appaia l'elenco medesimo sia o non applicato con esattezza.

Ma quando comunque di introduzione con la solita dazio richiesta dalla



necessità di provvedere occorrendo, prima  
della sottoscrizione della prossima fine  
del 2. settembre.

G. M. Cotto Luogotenente  
Vice